



SEZIONE CASSAZIONE

COMUNICATO STAMPA

La Giunta della Sezione

rileva che la proroga fino al 31.12.2017 del trattenimento in servizio dei magistrati di legittimità “apicali, direttivi superiori e direttivi”, recata dall’articolo 5 del decreto legge n. 168 del 31.8.16, costituisce un grave *vulnus* al principio della distinzione dei magistrati fra loro soltanto per funzioni, fissato dal terzo comma dell’articolo 107 della Costituzione, differenziando irragionevolmente l’età di collocamento a riposo tra magistrati di merito e magistrati di legittimità nonché, nell’ambito di questi ultimi, tra magistrati con funzioni direttive e magistrati che non ricoprono tali funzioni;

sottolinea come la suddetta disposizione costituisca il secondo intervento transitorio sull’età di collocamento a riposo dei magistrati, dopo quello recato dal decreto legge n. 83/2015, e rimarca l’irrazionalità del ricorso alla decretazione di urgenza in una materia in cui sarebbe necessario rifuggire da logiche emergenziali e condurre una valutazione attenta delle esigenze dell’amministrazione della giustizia ed una ponderazione lungimirante degli effetti degli interventi normativi, che induca il legislatore a calibrare le innovazioni legislative con opportune e meditate discipline transitorie;

evidenzia come – anche e specialmente nella prospettiva della “*definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione*”, evocata nell’epigrafe del decreto legge n. 168/2016 – risulti difficilmente comprensibile l’esclusione dalla proroga dei magistrati di legittimità che non ricoprono funzioni direttive;

richiama l’attenzione del legislatore sulla necessità di procedere celermente ai molteplici interventi normativi sul giudizio di cassazione, sia in materia civile che in materia penale, su cui da anni si dibatte e in relazione ai quali giacciono in Parlamento progetti di legge largamente condivisi che, tuttavia, non riescono a tradursi in atti normativi;

sottolinea che la previsione dell’applicazione dei magistrati dell’Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 168/2016, pur se da valutare positivamente, pone l’esigenza di un corrispondente potenziamento della funzionalità della Procura generale presso la Corte di cassazione;

invoca ancora una volta una riflessione del legislatore sulla necessità che i meccanismi di accesso al giudizio di cassazione vengano modificati in modo da contenere le sopravvenienze entro limiti compatibili con l’esercizio della funzione di nomofilachia.

Roma 9 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Antonello Cosentino